



Allievi di madre lingua non italiana

PERSONALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI

(a cura di Maria Arici e Serena Cristofori)

Personalizzazione dei percorsi e valutazione sono due processi profondamente e necessariamente connessi. La norma stessa evidenzia che per gli allievi stranieri¹ la valutazione “*deve tener conto della necessaria coerenza con l’eventuale percorso didattico personalizzato previsto dall’art. 10*” del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n.8-115/Leg, in attuazione dell’art.75 della L.P. 7 agosto 2006 n. 5 e “*con gli elementi valutativi acquisiti*”².

PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale e provinciale, la scuola provvede a valutare il livello scolastico e formativo di partenza, al fine della definizione, per ciascun allievo straniero, di un percorso didattico personalizzato. Esso va definito sia per gli allievi stranieri di recente immigrazione, sia per gli allievi stranieri di remota immigrazione o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici.

La personalizzazione del percorso didattico può realizzarsi in particolare attraverso:

1. la selezione e definizione degli obiettivi e dei contenuti degli interventi didattici, compresi l’integrazione e l’ampliamento dei contenuti appresi in L1 (lingua d’origine);
2. l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza dell’allievo;
3. la differenziazione degli interventi didattici annuali, anche attraverso la temporanea sospensione dell’insegnamento di discipline al momento inaccessibili all’allievo straniero;
4. la sostituzione delle discipline inaccessibili con altre più utili alla promozione del percorso didattico dell’allievo straniero e comunque alla sua portata;
5. la sostituzione dell’apprendimento di una lingua straniera con il mantenimento e lo sviluppo della L1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

In riferimento al punto 1., in un’ottica di promozione del successo formativo e di previsione di sviluppo dell’allievo, si sottolinea la necessità di eliminare l’idea di obiettivi “minimi” per ragionare in termini di obiettivi “essenziali”. È infatti fondamentale considerare le priorità di apprendimento nei diversi ambiti disciplinari in un’ottica di essenzialità secondo tre criteri:

¹ Nel presente documento, gli allievi di madre lingua non italiana verranno denominati allievi stranieri, per uniformità rispetto al testo legislativo.

² Regolamento provinciale sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti per l’a.s. 2010/11 – art. 11.

- **Generatività:** recuperare competenze e concetti chiave delle diverse discipline, che sono indispensabili per generare altre acquisizioni imprescindibili. Le competenze e i concetti indispensabili non si riferiscono tanto ai singoli argomenti del programma quanto piuttosto ai nodi portanti della disciplina, senza i quali un allievo non può accedere al linguaggio specifico e ai contenuti da sviluppare per compiere passi ulteriori.
- **Formatività educativa:** privilegiare ambiti che riguardano la costruzione della cittadinanza e lo sviluppo delle abilità sociali.
- **Significatività:** selezionare ciò che si propone in base all'utilità che riveste per l'allievo e alle possibilità di ricaduta positiva sul suo percorso di vita.

In riferimento al punto 4, in considerazione delle profonde difficoltà legate alla comprensione e all'apprendimento dell'italiano L2 per lo studio delle discipline scolastiche, è auspicabile favorire lo studio delle materie più difficili utilizzando direttamente la L1, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il consiglio di classe stende il percorso didattico personalizzato compilando, entro due mesi dall'inizio della frequenza scolastica, una specifica scheda (*allegato 1*) che va periodicamente aggiornata in base all'andamento scolastico dell'allievo. La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di agganciarsi proficuamente a tutte le attività della classe.

INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE

In merito alle eventuali difficoltà legate allo studio delle lingue straniere e alla conseguente possibilità d'esonero da una o entrambe, è opportuno che tale esonero sia temporaneo, per un tempo massimo di un anno scolastico. Seppur legittimo, l'esonero totale può produrre infatti uno svantaggio difficilmente recuperabile, in prospettiva della prosecuzione degli studi e dell'evoluzione futura del percorso di vita.

Nel caso di allievi neo-arrivati nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado:

- l'esonero da entrambe le lingue straniere, quantunque possibile, non è comunque opportuno, anche in vista dell'esame di stato; è preferibile approntare un breve programma semplificato di primo approccio alla lingua straniera prescelta;
- è possibile l'esonero da una lingua straniera;
- è raccomandabile effettuare percorsi in L1, da valorizzare in sede d'esame³.

³ Cfr.: Indicazioni relative allo studio delle lingue straniere per gli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali – Indicazioni per gli studenti stranieri, Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo, gennaio 2010.

VALUTAZIONE

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto in classe, per gli allievi e con gli allievi.

È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che tiene conto della situazione di partenza, considera i progressi, la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Agli allievi stranieri neo-arrivati vanno riconosciute come crediti formativi le conoscenze in L1, maturate nel percorso scolastico pregresso nel Paese d'origine e opportunamente verificate. Il fatto che non conoscano l'italiano non significa che non sappiano nulla: non sono allievi "vuoti" di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per esprimere ciò che sanno e che sanno fare.

Scheda di valutazione

Nel primo quadrimestre:

- Per ogni disciplina in cui l'allievo segue un PDP, è prevista una corrispondente valutazione personalizzata, che si esprime con l'aggiunta della seguente annotazione:
relativamente al PDP
- Qualora il PDP preveda la sospensione o sostituzione di alcune discipline, queste non vanno valutate, mettendo la seguente annotazione:
sospesa oppure sostituita con...
- Qualora l'allievo abbia seguito un percorso di L1 in sostituzione di una lingua straniera, avrà una valutazione per tale insegnamento (nel posto riservato alla valutazione della lingua straniera sostituita) con l'aggiunta della seguente annotazione:
sostituita con (L1 dell'allievo)
- Qualora l'allievo abbia affrontato lo studio di alcune discipline utilizzando direttamente la L1, la valutazione va concordata tra il docente curricolare e il docente di L1 ed espressa con l'aggiunta della seguente annotazione:
affrontata in L1
- Gli allievi che seguono per alcune discipline il programma di classe, senza alcuna personalizzazione, riceveranno una valutazione priva di specifiche annotazioni ma caratterizzata dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica.
- Qualora risultasse impossibile valutare l'allievo in alcune discipline, in quanto si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana, va messa la seguente annotazione:
non valutato/a perché nella prima fase di apprendimento della L2
- La valutazione relativa all'italiano e alle discipline che vengono insegnate anche nel laboratorio di L2, va trasmessa al consiglio di classe, che la assume.

Nel secondo quadrimestre “*nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre fare riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dello studente*”⁴:

- Per ogni disciplina in cui l'allievo segue un PDP, è prevista una corrispondente valutazione personalizzata, che si esprime con l'aggiunta della seguente annotazione:
relativamente al PDP
- Nel caso di allievi neo-arrivati, qualora, in considerazione della particolarità delle singole situazioni, il PDP abbia previsto la sospensione dell'insegnamento di una disciplina fino al termine dell'anno scolastico, perché inaccessibile, va messa la seguente annotazione:
sospesa oppure sostituita con...
spiegando, nella parte della scheda dedicata alla valutazione complessiva, i motivi per cui si è ritenuto necessario sospendere l'insegnamento di tale disciplina.
- Nel caso di allievi neo-arrivati, per i quali è stato ritenuto opportuno sospendere l'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere per tutto l'anno scolastico, queste non vanno valutate, mettendo la seguente annotazione:
sospesa oppure sostituita con...
- Qualora l'allievo abbia seguito un percorso di L1 in sostituzione di una lingua straniera, avrà una valutazione per tale insegnamento (nel posto riservato alla valutazione della lingua straniera sostituita) con l'aggiunta della seguente annotazione:
sostituita con (L1 dell'allievo)
- Qualora l'allievo abbia affrontato lo studio di alcune discipline utilizzando direttamente la L1, la valutazione va concordata tra il docente curricolare e il docente di L1 ed espressa con l'aggiunta della seguente annotazione:
affrontata in L1
- Gli allievi che seguono per alcune discipline il programma di classe, senza alcuna personalizzazione, riceveranno una valutazione priva di specifiche annotazioni ma caratterizzata dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica.
- Il consiglio di classe, nel caso di:
 - allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato
 - allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana
 - allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine
 - allievi non alfabetizzati in lingua d'origineconsidera che “*i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico*”⁵ e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il consiglio di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe. L'opportunità di intraprenderla si basa sulla necessità di rispettare il più possibile il criterio della corrispondenza tra età anagrafica e classe frequentata, come previsto dalla normativa. La differenza di età tra i compagni di classe può infatti causare gravi problemi, che si ripercuotono sull'allievo e sul gruppo classe. La procedura attuata dal consiglio di

⁴ Linee guida – inserimento e integrazione studenti stranieri, Provincia Autonoma di Trento, settembre 2006.

⁵ Linee guida – inserimento e integrazione studenti stranieri, Provincia Autonoma di Trento, settembre 2006.

classe va considerata quindi come uno strumento per evitare il concretizzarsi di queste difficoltà, dando così più tempo all'allievo di dimostrare i progressi effettuati.

- La valutazione relativa all'italiano e alle discipline che vengono insegnate anche nel laboratorio di L2, va trasmessa al consiglio di classe, che la assume.

Gli allievi stranieri sono tenuti a svolgere le prove INVALSI indipendentemente dal percorso di studio. Vanno sostenuti con tutte le azioni di facilitazione possibili⁶ e rassicurati sulla valenza di queste prove, i cui esiti non incidono sulla valutazione finale. Nelle "schede risposte studente" inviate all'INVALSI, vengono segnalati il luogo e la data di nascita dell'allievo, nonché l'età di arrivo in Italia.

Esami di stato

Per gli allievi stranieri, sia di recente che di remota immigrazione, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, l'esame dovrà essere coerente, nella pianificazione e nell'effettuazione, con il PDP programmato per loro e realmente svolto.

Nella relazione di presentazione della classe, i PDP vanno messi a disposizione del presidente della commissione affinché sia informato della particolarità delle situazioni e dei percorsi effettuati, per poterne tener conto in sede di valutazione.

In particolare si evidenzia quanto segue:

1. *“Le prove d'esame di licenza media rappresentano il momento finale di un percorso che deve accertare il possesso delle competenze essenziali”*⁷.
2. Le prove scritte d'esame non possono essere differenziate da quelle della classe, è quindi fondamentale somministrare prove ad incremento progressivo di difficoltà, che riflettano la diversificazione dei livelli di competenza all'interno della classe; il superamento del primo step dà diritto ad una valutazione positiva.
3. Le prove scritte e orali per l'allievo straniero si configurano come prove di L2, pertanto è necessario valutare gli errori di italiano in base al percorso effettuato in L2. L'allievo può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione (lettura del testo da parte del docente, supporto mediante tracce o domande-guida, riformulazione con linguaggio semplice, ecc.). Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue⁸.
4. È indispensabile condurre il colloquio d'esame pluridisciplinare tenendo conto degli obiettivi previsti nel PDP, della specificità delle esperienze maturate nel proprio percorso di vita e a scuola (laboratorio di italiano L2, progetti-ponte, azioni formative, percorsi laboratoriali, ecc.), delle potenzialità formative in ottica orientativa. Il colloquio potrà essere integrato con contenuti relativi alla lingua e cultura del Paese d'origine⁹.

⁶ Cfr.: Indicazioni relative allo studio delle lingue straniere per gli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali – Indicazioni per gli studenti stranieri, Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo, gennaio 2010.

⁷ Linee guida – inserimento e integrazione studenti stranieri, Provincia Autonoma di Trento, settembre 2006.

⁸ Cfr.: Indicazioni relative allo studio delle lingue straniere per gli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali – Indicazioni per gli studenti stranieri, Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo, gennaio 2010.

⁹ Cfr.: Indicazioni relative allo studio delle lingue straniere per gli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali – Indicazioni per gli studenti stranieri, Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo, gennaio 2010.

5. Nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori competenti nella L1, con la sola finalità di facilitare la comprensione¹⁰.
6. Nel caso in cui sia stato possibile assicurare all'allievo, attraverso appositi interventi, il mantenimento e lo sviluppo della lingua d'origine, anche come lingua per lo studio di alcune discipline scolastiche, si potrà procedere, in sede d'esame, all'accertamento delle competenze maturate, integrando la commissione con la presenza del docente di L1 a cui sono stati affidati gli interventi di cui sopra.
7. Gli allievi stranieri sono tenuti a svolgere la prova nazionale (IV prova) indipendentemente dal percorso di studio e vanno sostenuti con tutte le azioni di facilitazione possibili¹¹ (cfr. punto 3).

*“È compito della commissione d'esame stabilire i criteri di valutazione delle prove e del colloquio per la formulazione del giudizio finale, tenendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti del percorso scolastico dello studente, di cui l'esame costituisce un importante momento finale”.*¹²

*“Non è prevista alcuna forma di calcolo o di media, non possibile, fra l'altro, con l'utilizzo di giudizi”.*¹³

¹⁰ Cfr.: Indicazioni relative allo studio delle lingue straniere per gli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali – Indicazioni per gli studenti stranieri, Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo, gennaio 2010.

¹¹ Cfr.: Indicazioni relative allo studio delle lingue straniere per gli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali – Indicazioni per gli studenti stranieri, Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo, gennaio 2010.

¹² Circolare provinciale prot. 5513/10-S145/RC-mb del 16 giugno 2010 “Precisazioni in merito all'attribuzione del giudizio sintetico finale nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione”.

¹³ Circolare provinciale prot. 5513/10-S145/RC-mb del 16 giugno 2010 “Precisazioni in merito all'attribuzione del giudizio sintetico finale nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 394 - 31.08.1999

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 45 – comma 4

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il **necessario adattamento dei programmi di insegnamento**, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni (...).

LINEE GUIDA – INSERIMENTO E INTEGRAZIONE STUDENTI STRANIERI – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SETTEMBRE 2006

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un **adattamento della valutazione**, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi nella normativa provinciale e nazionale, che sottolineano fortemente l'attenzione alla personalizzazione dei percorsi degli studenti (...).

Quindi compito del consiglio di classe è:

- conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite;
- riconoscere come credito le eventuali competenze individuate ed emerse in questa prima fase di valutazione;
- privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" prendendo in considerazione il percorso dello studente, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre fare riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dello studente;
- tener presente i tempi di apprendimento e insegnamento come una variabile significativa e puntare a risultati inscrivibili in una fascia di essenzialità e di accettabilità, recuperando solo quelle tematiche che sono fondamentali per il futuro percorso scolastico;
- (...)

I tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico, la conseguente valutazione periodica può essere declinata dal Collegio Docenti in modo da definire un'eventuale articolazione differenziata del percorso di studi.

Le prove d'esame di licenza media rappresentano il momento finale di un percorso che deve accertare il possesso delle competenze essenziali. (...)

Il facilitatore linguistico esterno alla scuola, il mediatore interculturale e il personale che interviene nell'insegnamento della lingua madre degli studenti stranieri in sostituzione di una lingua straniera, possono partecipare alle riunioni di programmazione e di verifica dell'attività didattica, consegnando ai docenti responsabili delle attività didattiche e formative gli elementi utili alla valutazione dello studente.

CIRCOLARE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28/2007

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno **considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri** e procedere ad un'opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

ALLEGATO DELIBERA PROVINCIALE 722/2007

In riferimento agli alunni stranieri, in particolar modo a quelli di recente immigrazione, fermo restando la necessità di effettuazione di tutte le prove, si evidenzia l'opportunità di attribuire una maggiore valenza agli aspetti legati alla **maturazione complessiva della personalità dello studente** e ai **percorsi registrati nell'apprendimento rispetto alla situazione iniziale**.

REGOLAMENTO ATTUATIVO ART. 75 DELLA LEGGE PROVINCIALE 5/2006

Art. 4

2. Al fine di facilitare l'inserimento nei percorsi di istruzione e formazione nonché di sostenere lo sviluppo di un orientamento educativo interculturale, l'istituzione scolastica e formativa provinciale definisce, in particolare, nel progetto di istituto:

- a) percorsi di istruzione e formazione per gli studenti caratterizzati dalle **differenziazioni** e dagli **adeguamenti necessari** a valorizzare le competenze pregresse e a superare eventuali difficoltà che possono ostacolare o ritardare il pieno sviluppo della personalità e delle attitudini personali e professionali;

(...)

Art. 10

1. Al fine della **definizione per ciascuno studente di un percorso didattico personalizzato**, anche riferito a ciascuna disciplina, l'istituzione scolastica e formativa provinciale provvede a verificare il livello scolastico e formativo iniziale posseduto dallo studente al momento dell'ingresso nella scuola.

2. Il percorso didattico personalizzato può svilupparsi e realizzarsi in particolare attraverso:

- a) l'adattamento degli obiettivi e dei contenuti degli interventi didattici, compresi l'integrazione e l'ampliamento dei contenuti appresi in L1, nonché l'individuazione di strategie didattiche e formative adeguate al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento;
- b) la differenziazione degli interventi didattici annuali, anche attraverso la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline riconosciute di difficile comprensione per lo studente (...)

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (...) e secondo quanto stabilito dal comma 5, l'apprendimento della lingua straniera, qualora nella scuola del primo ciclo lo studente non sia esonerato dall'apprendimento di entrambe le lingue straniere, può essere sostituito dall'apprendimento della L1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse da parte dell'istituzione scolastica e formativa provinciale. (...)

Art. 11

1. La valutazione degli studenti stranieri (...) deve tener conto della **necessaria coerenza con l'eventuale percorso didattico personalizzato**, previsto dall'articolo 10 (...) e con gli elementi valutativi acquisiti.
2. All'interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale (...) il collegio dei docenti stabilisce anche le modalità per la valutazione degli studenti stranieri e per la formalizzazione nel documento di valutazione di eventuali discipline temporaneamente sospese ai sensi dell'articolo 10 (...). Il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri (...) dà evidenza anche di questi criteri generali.
3. Se l'apprendimento di una lingua straniera è sostituito da quello della lingua madre dello studente ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.P. 14 luglio 1997 n. 11 (...), il consiglio di classe acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale in merito all'apprendimento della lingua madre.

**CIRCOLARE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE – PROT. 5513/10-S145/RC – 16.06.2010**

Precisazioni in merito all'attribuzione del giudizio sintetico finale nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

(...)

In particolare all'art. 13, comma 3¹⁴ si prevede che il giudizio sintetico finale sia attribuito dalla commissione d'esame sulla base degli esiti delle prove d'esame e del giudizio di ammissione. Non è prevista alcuna forma di calcolo o di media, non possibile, fra l'altro, con l'utilizzo di giudizi.

(...)

È compito della commissione d'esame stabilire i criteri di valutazione delle prove e del colloquio per la formulazione del giudizio finale, tenendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti del percorso scolastico dello studente, di cui l'esame costituisce un importante momento finale.

¹⁴ Il riferimento è relativo al Regolamento sulla valutazione per l'a.s. 2009-10. Nel Regolamento sulla valutazione per l'a.s. 2010-11, il riferimento è art. 19, comma 3.